




## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



Istituto Statale d'Istruzione Superiore 'L. Einaudi'

Via Verdi, 48 - 24044 Dalmine (Bg)  
Tel: 035/561129 - Fax: 035/370717  
e-mail: ist.einaudi@isiseinaudi.it



### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

**Art. 1-** Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2** - Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, in assenza di professionalità all'interno dell'istituzione scolastica, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni. L'informazione viene data con la pubblicazione all'albo ufficiale della scuola di tale elenco e sul proprio sito web.

**Art. 3** - Nell'informativa dovranno essere indicati modalità e termini per la presentazione della richiesta, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a) l'oggetto della prestazione
- b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- c) il corrispettivo per la prestazione


**Art. 4** - I candidati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Ai sensi della normativa vigente l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

**Art. 5** - Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dei madrelingua, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

**Art. 6** - Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare richiesta alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



Istituto Statale d'Istruzione Superiore 'L. Einaudi'

Via Verdi, 48 - 24044 Dalmine (Bg)  
Tel: 035/561129 - Fax: 035/370717  
e-mail: ist.einaudi@isiseinaudi.it



**Art. 7** - La scelta sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- a) curriculum e titoli di studio
- b) contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale
- c) pubblicazioni ed altri titoli
- d) precedenti esperienze nella scuola

**Art. 8** - Per la scelta dei candidati il Dirigente Scolastico o la Commissione preposta terrà conto dei seguenti criteri:

- a) livello di qualificazione professionale e scientifica
- b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento
- c) precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico
- d) precedenti collaborazioni con la scuola
- e) collaborazioni con altri Enti del territorio.

**Art. 9** - I compensi devono essere conformi alle retribuzioni del comparto scuola o concordati con il Dirigente Scolastico con cui è stipulato il contratto entro il limite massimo di € 50,00 lordo orario per ora di attività, salvo casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione.

**Art. 10** - Il presente regolamento ha validità fino a nuova delibera da parte del Consiglio di Istituto.

**Delibera C.d.I. n. 46/05/2008 del 20/10/2008**